



DETERMINAZIONE N. 339/2019

Oggetto:

Approvazione della Trattazione n.92/2018 e Comunicazione n.92/2018 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 92/2018- Qualificazione tematica: Altro - Prot. n.17628 del 15/11/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 92/2018 del 14/11/2018, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in data 15/11/2018, con prot.n.17628, relativa alla mancata comunicazione da parte dell'INPS di Napoli del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Ministero della Giustizia, per l'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 16 del D.L. 18.10.2012, n.179;

ESAMINATA la Trattazione n. 92/2018 predisposta dall'Ufficio Difensore Civico per il Digitale, con la quale è stata presa in esame la tematica riguardante "Altro".

Nello specifico il segnalante ha rappresentato che l'INPS di Napoli non ha comunicato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Ministero della Giustizia per l'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 16 del D.L. 18.10.2012, n.179. L'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale ha effettuato dapprima una richiesta d'informazione al Ministero della Giustizia –Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, che con Nota Prot.n. 2504 del 23 gennaio 2019, ha riscontrato rappresentando che: *"ai sensi dell'art.16 co.12 del D.L. 179/12 e succ. mod. il Ministero della Giustizia forma e gestisce l'elenco contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) al quale le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgvo 165/2001) comunicano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni per via telematica. Tuttavia, questa Direzione Generale si limita ad inserire i soggetti pubblici dietro specifica domanda degli interessati secondo la normativa in materia, non avendo alcuna competenza in ordine alla mancata iscrizione"*. Successivamente è stata effettuata anche una richiesta di chiarimenti all'INPS – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, la quale ha evidenziato che: *"allo stato, l'unico registro univocamente valido per la notifica degli atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche è il Registro PP.AA., elenco contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art.16, comma 12 – consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. In particolare, si tratta di un elenco, gestito dal Ministero della Giustizia tramite la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), specifico e diverso dall'indice "IPA", indice delle Pubbliche Amministrazioni, realizzato e gestito da Codesta Agenzia per l'Italia Digitale e nel quale l'INPS è presente con tutti i suoi indirizzi di pec, relativi anche alle Sedi territoriali"*. L'INPS ha aggiunto che il predetto Registro PP.AA. è stato istituito con regole di "popolamento" analoghe al Registro "RE.G.IN.DE", previsto dal DM 44/2011 e gestito dal Ministero della Giustizia e che, in virtù di quanto previsto dal Provvedimento del Responsabile SIA in data 18 luglio 2011 e poi del 16 aprile 2014 (G.U. n.99 del 30.04.2014), ai sensi degli artt. 8 e 9 bis delle specifiche tecniche, nel Registro PP.AA. l'indirizzo di PEC per gli Enti pubblici deve "essere unico e

collegato ad un unico C.F./Partita IVA”. Proprio quest’ultima precisazione circa l’associazione di un Codice Fiscale unico all’indirizzo PEC da inserire nel Registro PP.AA. è alla base del problema rilevato dall’INPS: *“finora l’INPS non ha potuto comunicare il proprio indirizzo, in quanto l’Istituto ha un solo codice fiscale e l’istituzione/comunicazione di un solo indirizzo di PEC riferibile all’ente per tutto il territorio nazionale contrasterebbe con le vigenti norme di legge che regolano aspetti processuali del contenzioso giudiziario in materia previdenziale-assistenziale, secondo cui le notificazioni degli atti giudiziari all’Istituto devono essere effettuate presso la struttura territoriale di riferimento che, per i giudizi in materia di invalidità civile viene espressamente individuata nella Sede provinciale (art.14 D.L. 669/1996 conv. In L.30/1997 e succ. mod., art. 10 D.L. 203/2005 conv. In L.248/2005 e succ. mod.)”*.

Il predetto Istituto ha anche evidenziato che *“la questio relativa alla impossibilità/validità di notifica, via pec, all’INPS degli atti giudiziari riguarda solo gli atti introduttivi del giudizio e quelli che eventualmente vanno notificati/comunicati dalle cancellerie e dalle controparti ai difensori; sotto questo profilo tutti gli avvocati dell’Avvocatura (interna) dell’INPS sono censiti nel REGINDE come anche i funzionari che rappresentano l’ente nei giudizi per accertamento tecnico preventivo in materia in materia di invalidità civile”*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, in base al quadro normativo vigente in materia, si è ritenuto di procedere con la proposta di archiviazione della segnalazione per infondatezza poiché non si ravvisano, da parte dell’Amministrazione segnalata, violazioni del CAD né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 92/2018 predisposta dall’Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 92/2018, con la quale si condivide la proposta prevista nella Trattazione e si ritiene la Segnalazione da archiviare, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 92/2018 e Archiviazione n. 92/2018 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

p. Teresa Alvaro

Trattazione segnalazione n.92/2018

Oggetto: Amministrazione segnalata INPS di Napoli -Qualificazione tematica: Altro -Protocollo n. 17628 del 15/11/2018.

Il Segnalante espone la seguente questione:

*“Caro difensore,
sono un avvocato e dovrei notificare un atto all’Inps di Napoli. Sebbene l’articolo 16 del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, prevede al comma 12 che al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche comunicano al Ministero della Giustizia entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della Giustizia consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. L’Inps non ha inserito la propria pec nel registro avente portata legale, prego intervenire”.*

Da quanto rappresentato dal segnalante l’INPS di Napoli non avrebbe comunicato il proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per l’inserimento nell’elenco riguardante il Registro, ossia il pubblico registro gestito dalla predetta amministrazione.

L’art. 3-bis della legge 53/1994 prevede che le notifiche telematiche alle PA debbano avvenire agli indirizzi PEC che risultano dai pubblici elenchi.

Anche se il registro IPA risulta essere completo di tutti gli indirizzi di posta elettronica delle pubbliche amministrazioni emerge un disallineamento normativo in quanto l’articolo 45-bis comma 2, lettera a), del decreto legge 90/2014 ha omissso di includere tra i “pubblici registri” l’elenco IPA che invece inizialmente era equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall’art.16-ter D.L. n.179 del 2012; tale equiparazione infatti è venuta meno in seguito alla modifica dell’indicato art.16-ter ad opera del D.L. n. 90/2014.

Anche se l'art.66 co. 6 del d.lgs 13.12.2017 n.217 riguardante le “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2018, n. 9, aveva previsto che: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti le modalità e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'*articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012* in una sezione speciale dell'elenco di cui all'*articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005*, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino già iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012*, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui al presente comma. A decorrere dalla data fissata nel suddetto decreto, ai fini di cui all'*articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012*, si intende per pubblico elenco anche la predetta sezione dell'elenco di cui all'*articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005*”; di fatto tale norma non ha ancora trovato attuazione ed è rimasta di mero rinvio.

Quindi da un esame del quadro normativo attualmente vigente in materia emerge che l'unico pubblico elenco delle PP.AA riconosciuto dalla legge ai fini delle comunicazioni e notificazioni per via telematica è il registro contenente gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia.

La norma contenuta nell'art. 16 del decreto legge 18.10.2012, n.179 comma 12 recita: “*Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati*”.

Di qui discende che ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica nel giudizio amministrativo, deve utilizzarsi in via esclusiva l'indirizzo

PEC inserito nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, che contiene l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale le Pubbliche Amministrazioni - di cui all'art 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - dotate di autonoma soggettività processuale hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 luglio 2017 n. 1842, T.A.R. Basilicata, 21 settembre 2017, n. 607, T.A.R. Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287).

Inoltre, l'art. 14, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2016, n.40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT) prevede espressamente che anche le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio siano eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si è provveduto come Ufficio del Difensore civico per il digitale ad inviare una richiesta d'informazioni al Ministero della Giustizia volta ad accertare se l'amministrazione segnalata, ossia l'INPS di Napoli, avesse ottemperato alla comunicazione degli indirizzi PEC per l'inserimento nel relativo elenco ufficiale ai fini delle notifiche e comunicazioni telematiche.

Prendendo a riferimento nella trattazione di specie l'art.2 co.6 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che recita: *"Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico"* e la premessa del D.L. 18.10.2012,n.179 (ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): *"ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, nonché per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese"*;

Visto, inoltre, l'art.17 comma 1-quater del CAD che prevede: *"è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la*

segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni...”, si è proceduto, in via istruttoria, a fare una richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, che ha riscontrato con Nota Prot.n. 2504 del 23 gennaio 2019, rappresentando che: “ai sensi dell’art.16 co.12 del D.L. 179/12 e succ. mod. il Ministero della Giustizia forma e gestisce l’elenco contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) al quale le Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art. 1 co. 2 del D.lgvo 165/2001) comunicano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni per via telematica. Tuttavia, questa Direzione Generale si limita ad inserire i soggetti pubblici dietro specifica domanda degli interessati secondo la normativa in materia, non avendo alcuna competenza in ordine alla mancata iscrizione”.

Dalla nota di riscontro, quindi, è apparso chiaro che il Ministero della Giustizia “detiene” il predetto elenco ma non è responsabile, nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni non comunichino il proprio indirizzo PEC, del mancato popolamento dell’elenco stesso.

Al fine di effettuare una valutazione complessiva della situazione si è ravvisata l’opportunità di effettuare anche una richiesta di notizie all’INPS con nota prot. N.3851 del 15/03/2019 e successiva nota di sollecito Prot. n.8153 dell’11/06/2019.

Un esaustivo riscontro alle richieste dell’Ufficio del Difensore Civico per il Digitale è pervenuto con Nota Prot. AgID n. 10729 del 05/08/2019 con cui l’INPS – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, ha evidenziato che: “allo stato, l’unico registro univocamente valido per la notifica degli atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche è il Registro PP.AA., elenco contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art.16, comma 12 – consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. In particolare, si tratta di un elenco, gestito dal Ministero della Giustizia tramite la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), specifico e diverso dall’indice “IPA”, indice delle Pubbliche Amministrazioni, realizzato e gestito da Codesta Agenzia per l’Italia Digitale e nel quale l’INPS è presente con tutti i suoi indirizzi di pec, relativi anche alle Sedi territoriali”.

L’INPS ha aggiunto che il predetto Registro PP.AA. è stato istituito con regole di “popolamento” analoghe al Registro “RE.G.IN.DE”, previsto dal DM 44/2011 e gestito dal Ministero della Giustizia e

che, in virtù di quanto previsto dal Provvedimento del Responsabile SIA in data 18 luglio 2011 e poi del 16 aprile 2014 (G.U. n.99 del 30.04.2014), ai sensi degli artt. 8 e 9 bis delle specifiche tecniche, nel Registro PP.AA. l'indirizzo di PEC per gli Enti pubblici deve "essere unico e collegato ad un unico C.F./Partita IVA".

Proprio quest'ultima precisazione circa l'associazione di un Codice Fiscale unico all'indirizzo PEC da inserire nel Registro PP.AA. è alla base del problema rilevato dall'INPS: *"finora l'INPS non ha potuto comunicare il proprio indirizzo, in quanto l'Istituto ha un solo codice fiscale e l'istituzione/comunicazione di un solo indirizzo di PEC riferibile all'ente per tutto il territorio nazionale contrasterebbe con le vigenti norme di legge che regolano aspetti processuali del contenzioso giudiziario in materia previdenziale-assistenziale, secondo cui le notificazioni degli atti giudiziari all'Istituto devono essere effettuate presso la struttura territoriale di riferimento che, per i giudizi in materia di invalidità civile viene espressamente individuata nella Sede provinciale (art.14 D.L. 669/1996 conv. In L.30/1997 e succ. mod., art. 10 D.L. 203/2005 conv. In L.248/2005 e succ. mod.)"*.

Dal dettato normativo di riferimento si deduce che il legislatore nell'interesse pubblico, al fine di consentire una migliore organizzazione della notevole mole di atti notificati all'INPS, ha previsto che la notifica di atti processuali (atti introduttivi del giudizio di cognizione, atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro) venga effettuata alla struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

L'INPS, pertanto, ha dichiarato di essere stato impossibilitato, stante le regole tecniche che regolano l'iscrizione nel Registro PP.AA. (una PEC per codice fiscale) a comunicare gli indirizzi di PEC delle sedi periferiche dell'Ente a cui processualmente occorre far capo per la notifica degli atti giudiziari.

A questa problematica si sarebbe dovuto probabilmente porre rimedio con il D.lgs 13 dicembre 2017, n.217 (pubblicato in Gazz. Uff. n.9 del 12 gennaio 2018) che ha provveduto alla riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale, che all'art. 66 comma 6 recita: *"con apposito DPCM o DM saranno previste le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni che non sono ancora iscritte nel registro delle PP.AA. comunicheranno il proprio indirizzo PEC da inserire nella sezione speciale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni"*.

Proprio per ovviare a quanto sopra esposto, l'INPS rappresenta di aver intrattenuto più incontri con i vertici della DGSIA del Ministero della Giustizia al fine di trovare una soluzione tecnica che consentisse *“l'iscrizione ed associazione di più indirizzi PEC a quegli enti che, come l'Istituto, hanno un unico codice fiscale. Tuttavia, ad oggi, detta implementazione non è stata effettuata, probabilmente nella consapevolezza dell'imminente pubblicazione della norma sopra richiamata dal D.lgs 217 del 2017”*.

Il predetto Istituto ha anche evidenziato che *“la questio relativa alla impossibilità/validità di notifica, via pec, all'INPS degli atti giudiziari riguarda solo gli atti introduttivi del giudizio e quelli che eventualmente vanno notificati/comunicati dalle cancellerie e dalle controparti ai difensori; sotto questo profilo tutti gli avvocati dell'Avvocatura (interna) dell'INPS sono censiti nel REGINDE come anche i funzionari che rappresentano l'ente nei giudizi per accertamento tecnico preventivo in materia in materia di invalidità civile”*.

L'INPS infine, auspicando al più presto l'emanazione di precise norme legislative modificatrici/integratrici della materia oppure di disposizioni meramente tecniche che consentano, a disciplina vigente, l'iscrizione nel rispetto delle norme processuali in materia previdenziale- assistenziale, chiede a questa Agenzia di voler adottare un provvedimento di archiviazione della segnalazione e/o di non luogo a procedere ai sensi del Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna come da Determina n.37/2018 del 12.02.2018.

Da quanto sopra emerge che nel caso di specie, in base al quadro normativo vigente, non risultano da parte dell'amministrazione segnalata, violazioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione in quanto tali.

Pertanto, si conclude la presente trattazione proponendo al Difensore Civico per il Digitale di considerare infondata la segnalazione in questione e di trasmettere la nota di archiviazione e comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di procedere all'archiviazione, dandone contestuale comunicazione al segnalante.

19 novembre 2019

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 92/2018 – Amministrazione segnalata: INPS – Codice segnalazione: EJI-ZA6-1P7P - Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n. 17628 del 15/11/2018.

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *“Caro difensore, sono un avvocato e dovrei notificare un atto all’Inps di Napoli. Sebbene l’articolo 16 del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, prevede al comma 12 che al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche comunicano al Ministero della Giustizia entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della Giustizia consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. L’Inps non ha inserito la propria pec nel registro avente portata legale, prego intervenire”.*

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L’Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l’uso delle tecnologie, l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Dall'esame preliminare si è ritenuto di procedere, come Ufficio del Difensore civico per il digitale, ad inviare una richiesta d'informazioni al Ministero della Giustizia, volta ad accertare se l'amministrazione segnalata, ossia l'INPS di Napoli, avesse ottemperato alla comunicazione degli indirizzi PEC per l'inserimento nel relativo elenco ufficiale ai fini delle notifiche e comunicazioni telematiche.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ha riscontrato con Nota Prot.n. 2504 del 23 gennaio 2019, rappresentando che: *“ai sensi dell'art.16 co.12 del D.L. 179/12 e succ. mod. il Ministero della Giustizia forma e gestisce l'elenco contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) al quale le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgvo 165/2001) comunicano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni per via telematica. Tuttavia, questa Direzione Generale si limita ad inserire i soggetti pubblici dietro specifica domanda degli interessati secondo la normativa in materia, non avendo alcuna competenza in ordine alla mancata iscrizione”*.

Al fine di effettuare una valutazione complessiva della situazione si è ravvisata l'opportunità di effettuare anche una richiesta di notizie all'INPS con nota prot. N.3851 del 15/03/2019 e successiva nota di sollecito Prot. n.8153 dell'11/06/2019.

Un esaustivo riscontro alle richieste dell'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale è pervenuto con Nota Prot. AgID n. 10729 del 05/08/2019 con cui l'INPS – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, ha evidenziato che: *“allo stato, l'unico registro univocamente valido per la notifica degli atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche è il Registro PP.AA., elenco contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art.16, comma 12 – consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. In particolare, si tratta di un elenco, gestito dal Ministero della Giustizia tramite la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), specifico e diverso dall'indice “IPA”, indice delle Pubbliche Amministrazioni, realizzato e gestito da Codesta Agenzia per l'Italia Digitale e nel quale l'INPS è presente con tutti i suoi indirizzi di pec, relativi anche alle Sedi territoriali”*.

L'INPS ha aggiunto che il predetto Registro PP.AA. è stato istituito con regole di “popolamento” analoghe al Registro “RE.G.IN.DE”, previsto dal DM 44/2011 e gestito dal Ministero della Giustizia e che, in virtù di quanto previsto dal Provvedimento del Responsabile SIA in data 18 luglio 2011 e poi del 16 aprile 2014 (G.U. n.99 del 30.04.2014), ai sensi degli artt. 8 e 9 bis delle specifiche tecniche,

nel Registro PP.AA. l'indirizzo di PEC per gli Enti pubblici deve "essere unico e collegato ad un unico C.F./Partita IVA".

Proprio quest'ultima precisazione circa l'associazione di un Codice Fiscale unico all'indirizzo PEC da inserire nel Registro PP.AA. è alla base del problema rilevato dall'INPS: *"finora l'INPS non ha potuto comunicare il proprio indirizzo, in quanto l'Istituto ha un solo codice fiscale e l'istituzione/comunicazione di un solo indirizzo di PEC riferibile all'ente per tutto il territorio nazionale contrasterebbe con le vigenti norme di legge che regolano aspetti processuali del contenzioso giudiziario in materia previdenziale-assistenziale, secondo cui le notificazioni degli atti giudiziari all'Istituto devono essere effettuate presso la struttura territoriale di riferimento che, per i giudizi in materia di invalidità civile viene espressamente individuata nella Sede provinciale (art.14 D.L. 669/1996 conv. In L.30/1997 e succ. mod., art. 10 D.L. 203/2005 conv. In L.248/2005 e succ. mod.)"*.

Dal dettato normativo di riferimento si deduce che il legislatore nell'interesse pubblico, al fine di consentire una migliore organizzazione della notevole mole di atti notificati all'INPS, ha previsto che la notifica di atti processuali (atti introduttivi del giudizio di cognizione, atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro) venga effettuata alla struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

L'INPS, pertanto, ha dichiarato di essere stato impossibilitato, stante le regole tecniche che disciplinano l'iscrizione nel Registro PP.AA. (una PEC per codice fiscale) a comunicare gli indirizzi di PEC delle sedi periferiche dell'Ente a cui processualmente occorre far capo per la notifica degli atti giudiziari.

A questa problematica si sarebbe dovuto probabilmente porre rimedio con il D.lgs 13 dicembre 2017, n.217 (pubblicato in Gazz. Uff. n.9 del 12 gennaio 2018) che ha provveduto alla riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale, che all'art. 66 comma 6 recita: *"con apposito DPCM o DM saranno previste le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni che non sono ancora iscritte nel registro delle PP.AA. comunicheranno il proprio indirizzo PEC da inserire nella sezione speciale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni"*.

Proprio per ovviare a quanto sopra esposto, l'INPS rappresenta di aver intrattenuto più incontri con i vertici della DGSIA del Ministero della Giustizia al fine di trovare una soluzione tecnica che consentisse *"l'iscrizione ed associazione di più indirizzi PEC a quegli enti che, come l'Istituto, hanno un unico*

codice fiscale. Tuttavia, ad oggi, detta implementazione non è stata effettuata, probabilmente nella consapevolezza dell'imminente pubblicazione della norma sopra richiamata dal D.lgs 217 del 2017".

Il predetto Istituto ha anche evidenziato che "la questio relativa alla impossibilità/validità di notifica, via pec, all'INPS degli atti giudiziari riguarda solo gli atti introduttivi del giudizio e quelli che eventualmente vanno notificati/comunicati dalle cancellerie e dalle controparti ai difensori; sotto questo profilo tutti gli avvocati dell'Avvocatura (interna) dell'INPS sono censiti nel REGINDE come anche i funzionari che rappresentano l'ente nei giudizi per accertamento tecnico preventivo in materia in materia di invalidità civile".

Da quanto sopra emerge che nel caso di specie, in base al richiamato quadro normativo vigente, non risultano da parte dell'Amministrazione segnalata, violazioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, per cui si è proceduto con l'archiviazione della Sua segnalazione.

Cordiali saluti